

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06605/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6605 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Grp Media S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Zazza, Eleonora Zazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Zazza in Roma, viale Giuseppe Mazzini 73;

***contro***

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Auditel S.r.l. non costituito in giudizio;

Telenorba S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Isabella Loiodice in Roma, via Ombrone n. 12/B;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Antonio Catricala', Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n.12/B;

Associazione TV Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Di Nitto, Antonio Catricala' e Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 163 della Legge n. 208/15 e del DPR 146/17;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato il 20.10.2017 ed epigrafato “Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali” compresa la modulistica allegata: DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.2017;
- del presupposto D.P.R. n. 146 del 23.08.2017 epigrafato: “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, relative tabelle allegate nn. 1 e 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 in data 12 ottobre 2017; ed ogni altro atto

connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRP MEDIA SRL il 12\12\2018:

- del Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0058806.01.10.2018 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B anch'essi impugnati;

- gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti) al Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0058806 del 1.10.2018 di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto tra i quali anche il Decreto Direttoriale prot. 45870.12.07.18 unitamente agli elenchi ad esso allegati; il Decreto Direttoriale prot. 46044.13.07.2018; la relazione istruttoria protocollo 58527 del 28.09.18 non conosciuta; la relazione istruttoria 45823 del 12.07.18 non conosciuta; nota 53504.04.09.2018;

Per quanto riguarda i II motivi aggiunti presentati da GRP MEDIA SRL il 22\5\2019 :

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto Direttoriale MISE AOO\_COM.REGISTROUFFICIALE. Int. 0014060.25.02.2019 mediante il quale il D. G. del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e postali – Divisione V – Emittenza radiotelevisiva- Contributi ad integrazione del decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, che ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del D.P.R. n.146/2017, ha autorizzato a procedere alla liquidazione di un secondo

acconto nella misura del 40 % alle suddette emittenti a valere sugli impegni di spesa assunti sul capitolo 3125, con il decreto n. 6994 del 22 dicembre 2016, fino all'occorrenza della somma di 38.824.511,18 euro, e con il decreto n. 7891 del 5 marzo 2018 fino all'occorrenza della somma di 39.882.159,33 euro, con eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2017 di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connessi anche se non conosciuto;

- del Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0024080.09.04.2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, la graduatoria definitiva e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B anch'essi impugnati;

- gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti (Fascia A – Fascia B) al Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0024080.09.04.2019 di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto tra i quali anche il Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0079371.20.12.2018 unitamente agli elenchi ad esso allegati e la relazione istruttoria prot. n. 22575 del 3.04.2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Telenorba S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. E. Zazza, per Telenorba S.p.A. l'Avv. I. Loiodice, per ALPI Radio TV (Associazione per la libertà e il pluralismo dell'informazione) gli Avv.ti A. Loiodice, C.E. Cazzato e

l'Avv. Baccaro in sostituzione dell'Avv. A. Catricalà, per Associazione TV Locali  
l'Avv. T. Di Nitto, C.E. Cazzato e l'Avv. Baccaro in sostituzione dell'Avv. A.  
Catricalà e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Paola Saulino;

Rilevata l'odierna dichiarazione del procuratore di parte ricorrente di rinuncia  
all'istanza cautelare;

Rilevato l'oggetto dei secondi motivi aggiunti da ultimo depositati, come meglio in  
epigrafe specificati;

Ritenuto necessario - in ragione del tenore dei secondi motivi aggiunti, i quali si  
rivolgono alla disciplina dell'intera procedura comparativo-selettiva in oggetto e  
alla graduatoria nel frattempo approvata - di dover ordinare l'integrazione del  
contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria,  
autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante  
indicazione a sua cura, in forma sintetica, del "petitum giudiziale", delle censure  
contenute nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti e del contenuto degli atti  
impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla società ricorrente, entro il  
termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza,  
ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo  
Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro i successivi gg. 20  
(venti) dal ricevimento della predetta comunicazione; dell'avvenuta pubblicazione  
dovrà essere dato tempestivo riscontro mediante deposito della relativa  
documentazione nel fascicolo di causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di  
cui in motivazione;

- conferma la pubblica udienza già fissata per il giorno 4 dicembre 2019, ore 12.00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con  
l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriella De Michele**

**IL SEGRETARIO**